

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MACCARRONE, CASSESE, MINELLA MOLINARI** Angiola,
SCOTTI, SIMONUCCI, TOMASUCCI e **ZANARDI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 OTTOBRE 1964

Interpretazione autentica della legge 21 giugno 1964, n. 465, concernente l'ammissibilità dei laureati in farmacia ai concorsi, uffici e impieghi riservati ai laureati in chimica e farmacia

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 21 giugno 1964, n. 465, i laureati in farmacia sono stati ammessi « ad ogni concorso ufficio o impiego per l'accesso al quale sia prescritto dalle vigenti norme di legge o di regolamento il possesso della laurea in chimica e farmacia ».

La motivazione principale del legislatore, nel promuovere ed approvare la norma citata, consiste nell'affermazione che la laurea in farmacia deve considerarsi sostitutiva del vecchio titolo accademico, soppresso nel 1935, la laurea in chimica e farmacia.

Questa affermazione appare tutt'altro che esatta. Infatti la laurea in farmacia, rilasciata dalle Università dopo 4 anni di corso e 19 esami, non ha affatto sostituito la soppressa laurea in chimica e farmacia, ma il diploma in farmacia, titolo accademico rilasciato dalle scuole di chimica e farmacia delle Università. È sufficiente una comparazione tra i piani di studio dei due corsi di laurea per mettere in evidenza le profonde differenze, mentre sembra più logico considerare la laurea in farmacia attualmente rilasciata

dalle Università come il logico sviluppo del diploma in farmacia e un adeguamento del piano di studi universitari alle nuove esigenze di più elevata preparazione culturale e professionale dei farmacisti.

Gli studi accademici per il conseguimento della vecchia laurea in chimica e farmacia, più vasti e complessi, preparavano peraltro, sia dal lato culturale che dal lato professionale, il laureato a due diverse professioni, quella del chimico e quella del farmacista, per esercitare le quali il laureato doveva superare due distinti esami di Stato e quello per l'abilitazione alla professione del chimico, diverso da quello che l'abilitazione alla professione di farmacista.

La preparazione alla vecchia laurea di chimica e farmacia non ha dunque effettivo riscontro nell'attuale ciclo di studi per la laurea in farmacia che ovviamente può aprire la strada all'esercizio di un'unica professione: quella del farmacista.

Con l'introduzione dell'obbligo dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione vengono infatti determinate le

professioni per esercitare le quali è necessario superare l'esame di Stato e viene definitivamente precisata la distinzione e la separazione della professione di farmacista da quella di chimico.

L'equiparazione della vecchia laurea in chimica e farmacia a quella di chimica, per l'ammissione ai concorsi, uffici e impieghi per i quali era richiesta la laurea in chimica, appare del resto ammissibile, poichè, previo esame di Stato, la vecchia laurea in chimica e farmacia abilitava alla professione di chimico, come la laurea in chimica. Non ammissibile appare l'equiparazione della attuale laurea in farmacia a quella di chimica poichè la laurea in farmacia consente di essere ammessi all'esame di Stato per l'abilitazione alla sola professione del farmacista e non a quella di chimico.

Appare pertanto indispensabile precisare meglio il campo dell'applicazione della legge 21 giugno 1964, n. 465 e ciò non solo per evitare i lunghi e costosi ricorsi agli organi giu-

risdizionali per una esatta interpretazione della legge ma anche per non indurre nel grave errore di dare incarichi — e per giunta mediante pubblici concorsi — a professionisti che hanno una preparazione culturale e professionale diversa da quella richiesta per svolgere adeguatamente l'incarico ricoperto e che, per evidenti ragioni, non hanno sostenuto l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio di quella professione.

In conclusione sembra a noi più giusto e più corrispondente allo spirito della legge di cui ci occupiamo l'ammissione di laureati in farmacia a tutti i concorsi, uffici e impieghi per l'accesso ai quali sia prescritto il possesso della laurea in chimica e farmacia ma non a quelli per i quali è anche richiesto, dalle vigenti disposizioni di legge, il possesso dell'abilitazione alla professione di chimico.

A questo scopo mira il disegno di legge che abbiamo l'onore di raccomandare all'attenzione degli onorevoli colleghi, confidando in un rapido esame e nella loro approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Le disposizioni di cui alla legge 21 giugno 1964, n. 465, non si applicano ai concorsi previsti dall'articolo 85 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e, in ogni caso, a quei concorsi per i quali è richiesta l'abilitazione all'esercizio della professione di chimico.